

DELIBERA N. 10/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ DIGIESSE S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “RETE 3 DIGIESSE”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 1, COMMA 30
DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

(PROC. N. 2842/MRM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’Accordo Quadro 2023 tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM” *l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;



VISTO il “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto di contestazione n.09/23/DSM/MRM, adottato in data 13 ottobre 2023 e notificato in pari data, la Direzione Servizi Media di questa Autorità ha contestato alla società Digiesse S.p.A., (servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete 3 Digiesse”) la violazione dell’art. 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 24.

Si riportano i fatti che hanno condotto all’adozione della contestazione nei confronti della predetta società per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità:

il CO.RE.COM Calabria, su delega di questa Autorità ha, in data 29 maggio 2023 (prot. n. 10789), inoltrato alla società Digiesse S.p.A., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale la “*Rete 3 Digiesse*” la richiesta di fornire le registrazioni della programmazione diffusa nel periodo 22 - 28 maggio 2023, le quali, tuttavia, non sono state fornite in quanto la predetta società ha dichiarato (prot. n. 11504 dell’8 giugno 2023) di essere “*impossibilitata a produrre la documentazione, a causa di un guasto al sistema di registrazione*”.

Successivamente, con nota del 12 giugno 2023 recante prot. n. 11797, il CO.RE.COM Calabria ha invitato la suddetta società a depositare le registrazioni integrali dei programmi diffusi in un diverso periodo, e specificamente dall’8 al 14 maggio 2023. Il par.1.3 del “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*” approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023 stabilisce, infatti, che “*se l’operatore dichiara di non avere conservato la registrazione dell’emesso nel periodo oggetto di monitoraggio, il Co.re.com. potrà avviare il procedimento per violazione dell’obbligo di conservazione delle registrazioni disposto dal Regolamento. Contestualmente il Co.re.com. provvederà a richiedere la registrazione di un periodo diverso e antecedente quello dichiarato non disponibile*”, [...]. Il Co.Re.Com Calabria, quindi, non avendo avuto riscontro alla suddetta ulteriore richiesta ha, con successiva nota datata 22 giugno 2023 (prot. n. 12535), nuovamente sollecitato l’invio delle registrazioni, assegnando al fornitore termine perentorio al 30 giugno 2023 per la consegna dei files. Ugualmente, quest’ultima richiesta non è stata accolta dalla società in parola.

Di conseguenza, il Comitato ha avviato, in relazione alla mancata conservazione delle registrazioni relative al periodo 22 - 28 maggio 2023, un procedimento per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’ art. 8, comma 2, della delibera n.

353/11/CONS, la cui documentazione istruttoria è pervenuta a questa Autorità in data 29 settembre 2023 (prot.n. 0247870) ed ha trasmesso ai competenti Uffici dell'Autorità, con nota prot. n. 0212582 dell'11 agosto 2023, la documentazione utile ai fini del procedimento per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il succitato *“Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”*, stabilisce infatti che *“in caso di mancata acquisizione delle registrazioni legata al rifiuto da parte della società esercente il servizio media, che renda il comportamento della società medesima volutamente elusivo rispetto alla richiesta del Comitato, lo stesso può e deve chiedere l'intervento dell'Autorità ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 30 della legge n. 249/97”*.

2. Deduzioni della società

La società in parola non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, ritiene che ricorra nel caso di specie la violazione della norma contestata e dover dunque procedere alla comminazione della sanzione per la violazione dell'art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997.

I precetti contenuti nel succitato “compendio” trovano, infatti, il proprio fondamento nella legge istitutiva dell'Autorità, la quale stabilisce (Cfr. art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249) che i Comitati regionali di controllo sono organi funzionali dell'Autorità, cui possono essere delegate materie di competenza dell'Autorità stessa, previamente individuate.

Di conseguenza, ad essi sono state conferite le funzioni di vigilanza in materia di rispetto degli obblighi di programmazione nel settore audiovisivo, avuto specifico riguardo alle previsioni recate dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. n. 208/21), mentre, il potere sanzionatorio è radicato esclusivamente in capo a questa Autorità, cui i Comitati delegati devono comunicare, nelle modalità e nei termini prescritti dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie, gli esiti delle attività istruttorie svolte. È nell'alveo del descritto quadro normativo che si iscrive l'attività di vigilanza svolta dal Comitato. Come è noto, infatti, i Comitati regionali esercitano nel territorio interessato le funzioni a loro delegate operando nel rispetto degli indirizzi formulati dall'Autorità che è dunque titolare di uno specifico potere di direzione e controllo. Il modello organizzativo prescelto postula dunque che il delegante resti titolare del potere di indirizzo e di controllo sull'attività del soggetto delegato, che deve operare nel rispetto delle direttive del soggetto delegante.

Allo stesso modo, il tenore della norma recata dall'art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997 è chiaro nello stabilire che *“i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti*



dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 103.291,00, irrogata dalla stessa Autorità".

Si tratta, evidentemente, di una norma generale la cui vox iuris si evince immediatamente dalle parole utilizzate dal legislatore (*I soggetti che non provvedono...alla comunicazione dei documenti richiesti...sono puniti..*). In tal senso, la norma enuncia espressamente lo scopo che intende realizzare vale a dire quella di sancire l'obbligo dei soggetti vigilati di ottemperare ad una richiesta dell'Autorità di atti o documenti che possono essere utili nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tanto premesso, quindi, la società era in ogni caso tenuta ad ottemperare alle richieste del Comitato di fornire *"le registrazioni delle settimane richieste"* e di consegnarle, adottando, a tale scopo, ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione, essendo tenuta, la società medesima ad uniformarsi all'obbligo di consegnare la documentazione legittimamente richiesta dal Co.RE.COM Calabria.

D'altra parte, la *ratio* dell'obbligo di conservazione delle registrazioni (per i tre mesi successivi alla programmazione) che è stato introdotto sin dal 1990 con la legge n. 223 (c.d. legge Mammi), e poi ribadito nei provvedimenti aventi natura regolamentare successivamente adottati dall'Agcom (cfr. art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS), in attuazione di norme di rango primario, è di chiara evidenza e può trovarsi traccia nella lettura degli atti parlamentari. In particolare, in mancanza di un monitoraggio continuativo di quanto diffuso dall'emittenza locale, la verifica del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore può essere espletata solo laddove il soggetto sia gravato dall'obbligo di conservazione delle registrazioni che, pertanto, devono essere rese disponibili per rendere effettiva ed efficace l'attività di vigilanza cui questa Istituzione è preposta.

Quanto detto, inoltre, è sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha affermato che *"la ratio dell'articolo 20 c.5, della legge 223 del 1990, è quella di "consentire all'Autorità Garante di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive (Cfr. Cassazione civile n. 12848\1998)"*. Suddetto orientamento, d'altra parte, è ribadito in altre pronunce della stessa Autorità in cui si è affermato che *"la conservazione delle registrazioni dei programmi deve essere diretta a consentire i controlli sul rispetto da parte degli stessi fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva [...]"* (cfr. Delibera n 269\18\CSP).

Nel caso di specie la mancata acquisizione delle registrazioni da parte del Co.Re.Com Calabria ha, di fatto, impedito all'Autorità di svolgere la propria attività istruttoria rispetto a possibili e potenziali violazioni di legge commesse nel periodo attenzionato. Di talché appare evidente che il comportamento dei rappresentanti della società è apparso volutamente elusivo rispetto alle richieste del Co.Re.Com Calabria che, non avendo potuto disporre della *"registrazione dei programmi"* televisivi richiesti, la cui conservazione costituisce un obbligo per il fornitore, non ha potuto compiere la verifica della programmazione diffusa per accertarne la compatibilità con le norme concernenti



gli obblighi di programmazione, la pubblicità, le garanzie dell'utenza e la tutela dei minori.

VISTO, pertanto, l'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Digiesse S.p.A, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete Digiesse" delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.200,00 (centotremiladuecento/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.030,00 (milletrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di elevata entità, in considerazione della rilevanza della violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da impedire all'Autorità l'esercizio dell'attività di vigilanza a cui è preposta.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni utili ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose della propria condotta

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, ha dimostrato di non essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. Dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, emerge la mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2017 che non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della predetta società;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità;

ORDINA

alla società Digiesse S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete 3 Digiesse", con sede legale a Praia A Mare (CS) Via Aieta, 17 - CAP 87028 (CF.02890750785) di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.030,00 (milletrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione del ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.030,00 (milletrenta/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 10/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 10/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba